

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4759 del 20/08/2025
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE CON VARIANTE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO DEL CORSO D'ACQUA FIUME RENO AD USO AGRICOLO NEI COMUNI DI ALFONSINE (RA) E ARGENTA (FE). DITTA: AZIENDA AGRICOLA BATTAGLIA MAURO. PRATICA: BO15T0179.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4940 del 20/08/2025
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno venti AGOSTO 2025 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

## DIRIGENTE

### VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 8/2015, art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;
- la d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico); la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la determinazione del Direttore Generale di Arpae 268/2025 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico.

### RICHIAMATE le determinazioni:

- n. 5839 del 21/05/2003 con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Reno della

Regione Emilia Romagna ha rilasciato per 6 anni all'Azienda agricola Battaglia Mauro, c.f. BTTMRA58E29A191L - P.Iva 01188040388, con sede legale nel Comune di Alfonsine (RA), la concessione relativa all'occupazione di aree del demanio idrico del Fiume Reno nei Comuni Alfonsine (RA) e di Argenta (FE), ad uso sfalcio arginale;

- n. 6867 del 28/05/2007 con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Reno della Regione Emilia Romagna ha rilasciato per 6 anni all'Azienda agricola Battaglia Mauro, c.f. BTTMRA58E29A191L - P.Iva 01188040388, con sede legale nel Comune di Alfonsine (RA), la concessione relativa all'occupazione di aree del demanio idrico del Fiume Reno nei Comuni Alfonsine (RA), Ravenna (RA) e di Argenta (FE), ad uso sfalcio arginale;

- n. 12882 del 09/10/2007 con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Reno della Regione Emilia Romagna ha rilasciato per 6 anni all'Azienda agricola Battaglia Mauro, c.f. BTTMRA58E29A191L - P.Iva 01188040388, con sede legale nel Comune di Alfonsine (RA), la concessione relativa all'occupazione di aree del demanio idrico del Fiume Reno nei Comuni Alfonsine (RA) e di Argenta (FE), ad uso sfalcio arginale;

**PRESO ATTO** delle domande di rinnovo di concessione pervenute in data 05/07/2013 registrate al PG/2013/0177328 del 15/07/2013 relativa alla pratica BO13T0111, e in data 05/11/2015 registrata al PG/2015/0813169 del 05/11/2015 relativa alla pratica BO15T0179, presentate dal sig. Battaglia Mauro, c.f. BTTMRA58E29A191L residente nel Comune di Alfonsine (RA) titolare dell'omonima impresa individuale, c.f. BTTMRA58E29A191L P.Iva 01188040388 con sede legale nel Comune di Alfonsine (RA), delle integrazioni pervenute e visto l'esito dell'incontro tenutosi tra le parti presso la sede della Direzione Tecnica Arpae per le pratiche di seguito indicate che si intendono unificare alla pratica BO15T0179 come un'unica richiesta di rinnovo di concessione:

- BO13T0128 Comune di Alfonsine (RA) ad uso agricolo e sfalcio aperta come rinnovo della pratica BO07T0180 scadente il 31/10/2013.

- BO13T0111 Comuni di Argenta (FE) ed Alfonsine (RA) ad uso agricolo e sfalcio arginale, aperta come rinnovo della pratica BO06T0388 scadente in data 31/10/2013.
- BO15T0179 Comuni di Argenta (FE) ed Alfonsine (RA) ad uso agricolo e sfalcio arginale, aperta come rinnovo della pratica BOPPT0101 prorogata sino al 31/10/2015.
- BO05T0365 Comune di Alfonsine (RA) ad uso agricolo e sfalcio arginale prorogata sino al 31/10/2013;

**DATO ATTO** dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 395 del 11/11/2020 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

**CONSIDERATO** che l'area oggetto di concessione rientra in zona ZSC ZPS Sito Rete Natura 2000 - "IT4060002 - Valli di Comacchio" e "IT4070021 Biotipi di Alfonsine e fiume Reno";

**PRESO ATTO** dell'assenso espresso da:

- Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo Della Montagna della Regione Emilia Romagna (Valutazione di Incidenza non negativa del 28/05/2021, PG/2021/0084826 del 28/05/2021);
- Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po ( Provvedimento n. 2021/00231 del 16/07/2021, PG/2021/0113405 del 20/07/2021);

che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione.

**DATO ATTO** che con nota PG/2021/0082522 del 25/05/2021 è stato richiesto all'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Distretto Reno il parere di competenza. Lo stesso è stato successivamente sollecitato con nota PG/2021/0168806 del 19/10/2021, con nota PG/2022/0036303 del 04/03/2022, con nota PG/2023/0198128 del 22/11/2023, ed infine con nota PG/2025/0022698 del 05/02/2025 è stato trasmesso lo schema del provvedimento di concessione e del Disciplinare di concessione parte

integrante ai sensi dell'art. 17 bis della L.241/90 e che, a seguito del decorso del termine di novanta giorni per l'espressione dello stesso, lo stesso si intende favorevolmente acquisito;

DATO ATTO che in data 13/05/2025 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del d.lgs. n. 159/2011;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- i canoni relativi all'uso pregresso dell'area demaniale;
- le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone per l'anno euro. 3.195,10;
- la somma totale pari a euro 3.706,00 così versata:
  - euro 1.853,00 in data 18/09/2007 sul c/c n.00367409;
  - euro 1.853,0 in data 16/04/2009 sul c/c n.00367409;

relativa al deposito cauzionale;

RITENUTO pertanto sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

### **DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rinnovare con le varianti concordate in fase istruttoria al sig. Battaglia Mauro, c.f. BTTMRA58E29A191L residente nel Comune di Alfonsine (RA), titolare dell'omonima impresa individuale, c.f. BTTMRA58E29A191L P.Iva 01188040388, con sede legale nel Comune di Alfonsine (RA), la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Fiume Reno, di Ha 26,78 sita nei Comuni di Argenta (FE) e Alfonsine (RA), catastalmente identificata al con il foglio 185 mappale 26 e foglio 186 mappale 21 del Comune di Argenta e con il foglio 22 mappale 11; foglio 30 mappale 1; foglio 31 mappale 1; foglio 43 mappale 1; foglio 54

mappali 1, 3, 4, 9 e 10; foglio 55 mappali 2, 3, 4, 5 e 7 del Comune di Alfonsine (RA), per uso agricolo, codice pratica BO15T0179;

2. di stabilire la scadenza della concessione al **31/12/2030**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 07/08/2025 (Prot. 08/08/2025.0144147.E);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2025 in 3.195,10 euro;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 3.195,10 euro, dando atto che è già stato versato nella somma totale pari a euro 3.706,00 per le precedenti concessioni come indicato in premessa;
6. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpa;
8. di dare atto che il concessionario è tenuto a registrare il presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, ai sensi degli artt. 2 e 5, d.P.R. 131/1986 e ad inviare a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;
9. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
10. di dare atto che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, d.lgs. 159/2011;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le

controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile  
Servizio Gestione Demanio idrico  
Donatella Eleonora Bandoli  
(originale firmato digitalmente)

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo di concessione di area demaniale rilasciata a Battaglia Mauro, titolare dell'omonima impresa individuale, c.f. BTTMRA58E29A191L P.Iva 01188040388, con sede legale nel Comune di Alfonsine (RA) (cod. pratica BO15T017).

**ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA**

1. L'area demaniale oggetto di rinnovo di concessione afferisce al corso d'acqua Fiume Reno, individuata al fg 185 mappale 26 e foglio 186 mappale 21 del Comune di Argenta e con il foglio 22 mappale 11; foglio 30 mappale 1; foglio 31 mappale 1; foglio 43 mappale 1; foglio 54 mappali 1, 3, 4, 9 e 10; foglio 55 mappali 2, 3, 4, 5 e 7 del Comune di Alfonsine (RA), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a Ha 26,78, è destinata ad uso agricolo per la coltivazione di grano e medica a rotazione.

**ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il canone di concessione per l'anno in corso è fissato pari a 3.195,10 euro e il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali;
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

**ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il deposito cauzionale versato, pari a complessivi 3.706,00 euro, viene restituito alla

scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

#### ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2030**.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il subingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del

disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

#### **ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI**

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

#### **ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.
5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.
7. Su tutte le superfici date in concessione è proibita la concimazione chimica, il diserbo chimico e l'uso di fitofarmaci, fatta eccezione delle strategie di rinaturalizzazione mediante la lotta integrata.
8. Le operazioni colturali, lo sfalcio delle erbe, la loro lavorazione in luogo e la successiva raccolta dei prodotti con il trasporto fuori dalle arginature dovranno essere eseguiti in modo da non arrecare danni alle superfici arginali. Sarà quindi vietato, in caso di pioggia, il transito sopra i manufatti arginali dei mezzi agricoli;

9. E' vietato il pascolo degli animali sulle scarpate e banche dei corpi arginali. Eventuali trasgressori incorreranno nelle penalità comminate dalla norme di polizia idraulica e risponderanno dei danni arrecati;
10. Il concessionario non potrà, con i raccolti, tenere ingombre le superfici arginali; questi dovranno essere caricati e trasportati fuori dalle arginature nel minor tempo possibile. Soprattutto le fasce di rispetto e le sommità arginali, devono essere sempre libere da ostacoli di qualsiasi genere;
11. E' vietato nel modo più tassativo la costruzione in sito di qualsiasi manufatto, recinzioni, baracche, ecc., anche a carattere di provvisorietà;
12. Il concessionario non potrà impedire od ostacolare lo sfalcio anche totale delle sommità o delle fasce di rispetto in qualunque tempo venisse fatto dall'Amministrazione idraulica o da chi ha l'onere della manutenzione di strade o rampe, né per tale sfalcio, e conseguente eventuale mancanza di prodotto, potrà pretendere qualsiasi indennizzo o riduzioni del canone;
13. L'area demaniale in concessione dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da detriti, scarichi o depositi di qualsiasi natura e consistenza.

**ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA NON NEGATIVA DEL SERVIZIO AREE PROTETTE FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA E DAL PROVVEDIMENTO N. 2021/00231 DELL' ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ – DELTA DEL PO**

1. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Provvedimento n. 2021/00231 del 16/07/2021, PG/2021/0113405 del 20/07/2021 emanato dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po:

*“La sottozona PP.FLU è costituita dall’ambito del Fiume Reno ricompreso tra il limite esterno del piede degli argini principali.*

- *In tale zona le Autorità idrauliche competenti dovranno conformare i criteri di progettazione e di intervento alle finalità di conservazione del paesaggio fluviale e delle*

*emergenze naturalistiche proprie del Parco, tenuto conto dell'influenza diretta che tale vettore idraulico ha nei confronti dell'equilibrio del comprensorio vallivo comacchiese.*

*In tutta l'area fluviale, così come delimitata dal presente Piano, sono consentiti gli interventi necessari volti ad ottenere:*

- *la garanzia delle condizioni di sicurezza, la manutenzione ed il ripristino delle arginature esistenti, mantenendo il deflusso delle piene di riferimento aventi un tempo di ritorno pari a 200 anni;*
- *il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, nel rispetto dell'evoluzione naturale del fiume ed in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazione delle opere d'arte;*
- *il mantenimento del deflusso minimo vitale necessario alla salvaguardia della vita biologica del fiume.*

*In tale ambito sono comunque vietate:*

- *le trasformazioni dello stato dei luoghi sotto l'aspetto morfologico, infrastrutturale ed edilizio;*
- *l'apertura di discariche e di impianti per lo smaltimento dei rifiuti, il deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto, compresi gli stoccaggi provvisori, con esclusione di quelli temporanei derivanti da interventi di manutenzione del corpo idrico eseguiti dall'autorità idraulica competente;*
- *le coltivazioni erbacee non permanenti ed arboree per una ampiezza di ml.10 dal ciglio delle sponde, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione e riduzione della velocità della corrente.*
- *Nelle medesime aree la pianificazione locale o sovracomunale, quella di settore e la programmazione dell'autorità idraulica competente opereranno per favorire e sostenere gli*

*interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati ed alla eliminazione dei fattori incompatibili di interferenza antropica, ferma restando la possibilità di ristrutturazione e rilocalizzazione, qualora incompatibili con le caratteristiche idrauliche ed ambientali, di capanni ed altre attrezzature per la pesca. La ristrutturazione dovrà comunque rispettare le tipologie locali ed essere realizzata con materiali tradizionali.*

*Per quanto riguarda la Valutazione di Incidenza Ambientale si rileva come l'attività non comporti incidenza negativa significativa sugli habitat e sulle specie rilevati nei siti, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito riportate:*

- *è vietata la messa a coltura a seminativo (es. grano), mentre è consentita la coltivazione a prato;*
- *è obbligatorio mantenere a prato naturale da sfalcio, senza lavorazione e trasemina, almeno il 25% di ogni singola superficie gestita a prato naturale o a pascolo;*
- *è obbligatorio mantenere una fascia arbustiva e/o arborea di almeno 20 m di larghezza nel lato verso il corso d'acqua. Qualora la fascia arbustiva e/o arborea non sia presente è obbligatorio lasciare una fascia incolta di 20 m di larghezza nel lato verso il corso d'acqua;*
- *è sempre consentito effettuare lo sfalcio della sommità degli argini;*
- *lo sfalcio dei corpi arginali non dovrà avvenire in periodo riproduttivo fauna selvatica da 15 marzo almeno fino al 15 giugno di ogni annualità ”*

2. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nella Valutazione di Incidenza non negativa del 28/05/2021, PG/2021/0084826 del 28/05/2021 emanata dal Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo Della Montagna della Regione Emilia Romagna:

*“Espletata la procedura di Valutazione di Incidenza, dalla quale si evince che il progetto oggetto dell'autorizzazione non determina incidenza negativa significativa sul sito Rete Natura 2000 interessato, con la presente si comunica l'esito positivo della pre-valutazione di incidenza, in*

*quanto gli interventi risultano compatibili con la corretta gestione dei siti della Rete Natura 2000 con le seguenti prescrizioni:*

- è vietata la messa a coltura a seminativo (es. grano), mentre è consentita la coltivazione a prato;*
- è obbligatorio mantenere a prato naturale da sfalcio, senza lavorazione e trasemina, almeno il 25% di ogni singola superficie gestita a prato naturale o a pascolo;*
- è obbligatorio mantenere una fascia arbustiva e/o arborea di almeno 20 m di larghezza nel lato verso il corso d'acqua. Qualora la fascia arbustiva e/o arborea non sia presente è obbligatorio lasciare una fascia incolta di 20 m di larghezza nel lato verso il corso d'acqua;*
- è consentito effettuare lo sfalcio dei corpi arginali.”*

#### **ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 200,00 a euro 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**